



DOCUMENTO SULLE ANTICIPAZIONI

Aggiornamento del 29 gennaio 2025

In vigore dal 29 gennaio 2025

Indice

SEZIONE I: NORME GENERALI	2
Articolo 1. Oggetto	2
Articolo 2. Causali e condizioni per ottenere l'Anticipazione	2
Articolo 3. Importo dell'Anticipazione	3
Articolo 4. Modalità di presentazione della richiesta ed erogazione dell'Anticipazione	3
SEZIONE II: CASI PER I QUALI È POSSIBILE RICHIEDERE LE ANTICIPAZIONI	4
Articolo 5. Spese sanitarie per terapie e interventi straordinari.....	4
Articolo 6. Acquisto della prima casa di abitazione per l'aderente o per i figli	6
Articolo 7. Interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d), del D.P.R. n. 380/2001, relativamente alla prima casa di abitazione.....	8
Articolo 8. Ulteriori esigenze dell'aderente.....	10
Articolo 9. Documentazione presentata in lingua straniera.....	10
Articolo 10. Anticipazioni non documentate	11
Articolo 11. Reintegro della posizione.....	11
Articolo 12. Spese.....	11
Art. 13 Clausola finale.....	12



SEZIONE I: NORME GENERALI

Articolo 1. Oggetto

1.1 Il presente documento disciplina le modalità di liquidazione anticipata dell'ammontare della posizione previdenziale individuale da parte del Fondo (di seguito, Anticipazione), così come previsto dallo Statuto del Fondo e in applicazione di quanto disposto dall'art. 11 del Dlgs 252/2005 e s.m.i..

Articolo 2. Causali e condizioni per ottenere l'Anticipazione

2.1 L'Anticipazione può essere concessa dal Fondo esclusivamente nei seguenti casi:

- a) spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
- b) acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli;
- c) spese per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'art. 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al D.P.R. 380/2001 e s.m.i, relativamente alla prima casa di abitazione documentati come previsto dalla normativa stabilita ai sensi dell'art. 16-bis commi 9 e 10 del D.P.R. 22.12.1986 n° 917 ed eventuali s.m.i.;
- d) per ulteriori esigenze dell'aderente.

2.2 Condizione essenziale per ottenere l'Anticipazione nei casi di cui ai precedenti punti b), c) e d) è, inoltre, che il periodo di iscrizione dell'aderente sia pari ad almeno otto anni (di seguito "Anzianità"). Ai fini del calcolo dell'Anzianità sono considerati validi tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari per i quali l'interessato non abbia già esercitato il riscatto totale della propria posizione individuale.

2.3 L'Anticipazione di cui al precedente punto a) può essere richiesta dall'aderente in qualsiasi momento.

2.4 In presenza di situazioni per le quali sia accertato lo stato di eccezionalità, fermo restando il rispetto dei limiti legali e statutari, il Fondo si riserva il diritto di stabilire condizioni particolari per l'erogazione dell'Anticipazione.

2.5 Qualora abbia in corso un contratto di finanziamento, notificato al Fondo, l'aderente dovrà produrre la liberatoria dell'Istituto mutuante. In assenza della liberatoria, l'anticipazione può essere liquidata solo per spese sanitarie, nei limiti dei 4/5 del montante disponibile, a fronte della documentazione



presentata per la prestazione richiesta ed il restante 1/5 rimarrà vincolato a favore dell'istituto mutuante.

2.6 L'anticipazione liquidata non potrà mai essere superiore alla spesa effettivamente sostenuta e documentata. In caso contrario, l'iscritto sarà tenuto alla reintegrazione dell'importo erogato in eccesso, senza responsabilità alcuna da parte del Fondo.

Articolo 3. Importo dell'Anticipazione

3.1 L'importo massimo dell'Anticipazione è stabilito come segue:

- 75% nei casi di cui ai punti a), b) e c) del precedente art. 2;
- 30% nel caso di cui al punto d) del precedente art. 2.

3.2 L'ammontare minimo dell'anticipazione richiedibile al Fondo è fissato in € 2.000,00 (duemila/00) al lordo della fiscalità. Eventuali richieste ricevute dal Fondo di ammontare inferiore non saranno erogate.

3.3 L'erogazione dell'anticipazione sulla posizione individuale è effettuata al netto degli oneri fiscali. Per approfondimenti sulla normativa fiscale applicabile alle anticipazioni si rinvia al "Documento sul regime fiscale".

3.4 L'Anticipazione può essere richiesta dall'aderente anche più di una volta nel rispetto dei limiti sopra individuati e comunque per un ammontare non eccedente il 75% della posizione individuale tempo per tempo maturata, a decorrere dal primo momento di iscrizione alla previdenza complementare, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate. Detto limite riguarda tutti i tipi di anticipazione cumulativamente considerate (per eventuali approfondimenti utilizzare il simulatore anticipazione presente nella sezione strumenti dell'Area riservata). *Per quanto riguarda le Anticipazioni richieste per le c.d. "ulteriori esigenze", di cui al successivo art. 8 del presente Documento, poiché l'insieme delle suddette richieste non può superare il 30% della posizione complessiva dell'aderente incrementata di tutte le anticipazioni percepite e non reintegrate, l'importo nuovamente erogabile per la predetta causale non potrà risultare superiore al 30% della posizione complessiva dell'iscritto incrementata di tutte le anticipazioni percepite e non reintegrate e decurtata delle somme già corrisposte in precedenza per il medesimo titolo.*

Articolo 4. Modalità di presentazione della richiesta ed erogazione dell'Anticipazione

4.1 L'Anticipazione dovrà essere richiesta in forma scritta dall'aderente compilando l'apposito modulo, e dovrà essere trasmessa: a mezzo raccomandata A/R al Fondo (Via Marco e Marcelliano 45, 00147



– Roma) unitamente alla documentazione prevista e completa per il caso specifico o tramite PEC all'indirizzo: protocollofonte@legalmail.it o attraverso la propria area riservata come da Deliberazione COVIP del 22 dicembre 2020. Le richieste inviate via fax o via mail ordinaria non verranno accolte.

4.2 Il Fondo provvede, verificata la regolarità e completezza della documentazione, all'erogazione dell'Anticipazione entro 90 giorni dalla ricezione della stessa (e comunque non oltre il termine massimo di sei mesi). Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, il Fondo richiede gli elementi integrativi, e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica. L'erogazione della prestazione avverrà tramite bonifico bancario accreditato sulla base delle coordinate bancarie indicate nel modulo compilato dall'aderente. In mancanza dei riferimenti bancari e mediante esplicita richiesta ed assunzione di responsabilità dell'iscritto tramite sottoscrizione di specifica dichiarazione allegata al modulo di richiesta anticipazione, il Fondo provvederà a far emettere assegno circolare non trasferibile. Eventuali ritardi e rischi connessi con l'operazione saranno a totale carico dell'iscritto.

4.3 Qualora la documentazione prodotta risulti irregolare o incompleta, il Fondo invierà all'aderente richiesta di integrazione. La documentazione richiesta dovrà pervenire al Fondo entro i successivi 60 giorni, pena il rigetto della richiesta in caso di assenza di documentazione minima ai fini dell'avvio dell'istruttoria della stessa, comprovante la causale di anticipazione.

4.4 In presenza di una documentazione formalmente regolare e completa, il Fondo non è responsabile per le erogazioni effettuate in favore degli Aderenti che dovessero successivamente risultare non legittimati a richiedere l'Anticipazione.

SEZIONE II: CASI PER I QUALI È POSSIBILE RICHIEDERE LE ANTICIPAZIONI

Articolo 5. Spese sanitarie per terapie e interventi straordinari

5.1 L'Anticipazione è concessa all'aderente per le spese sanitarie relative a gravissime situazioni riferite a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti e attestati dalle competenti strutture pubbliche o dal medico curante convenzionato ovvero da Istituti o Cliniche convenzionati.

5.2 L'Anticipazione potrà essere erogata in presenza di situazioni di estrema gravità che comportino la necessità e straordinarietà dell'intervento o della terapia, dal punto di vista medico ed economico



(ad es. non potranno essere ritenute ammissibili richieste attinenti a terapie o interventi di importo economico non di rilievo).

- 5.3** In caso di comunicazione da parte dell'aderente di spese sanitarie parzialmente rimborsate da assicurazione sanitaria integrativa, il Fondo erogherà solo la parte di spesa non coperta dalla Compagnia di assicurazione sanitaria integrativa. A tal fine l'aderente si impegna a fornire al Fondo apposita dichiarazione (Cfr. Modulo richiesta di anticipazione spese sanitarie).
- 5.4** Le somme erogate a titolo di Anticipazione possono essere utilizzate anche per la copertura delle spese accessorie connesse alla terapia o all'intervento, purché debitamente documentate, quali le spese di viaggio e di soggiorno sostenute dall'aderente e quelle sostenute dal familiare per prestare assistenza all'aderente beneficiario della prestazione. Per le spese accessorie è necessario allegare, contestualmente al modulo di richiesta anticipazione, apposita autodichiarazione, sotto la propria esclusiva responsabilità, che le stesse sono strettamente connesse alla terapia o all'intervento per le quali si richiede l'anticipazione.
- 5.5** L'Anticipazione può essere richiesta entro 120 giorni dall'effettuazione della spesa.
- 5.6** Ai fini della liquidazione delle somme a titolo di Anticipazione, deve essere prodotta la documentazione di seguito elencata da parte dell'aderente o del coniuge/figlio:
- dichiarazione a cura della struttura pubblica competente (ASL) o dal medico curante accreditato ovvero da Istituti o Cliniche accreditati attestante il carattere necessario ed estremamente grave della terapia o dell'intervento;
 - copia conforme all'originale di fatture/ricevute fiscali o delle distinte della Compagnia di assicurazione sanitaria integrativa attestanti i costi effettivamente sostenuti, ovvero i preventivi di spesa di operatori specializzati emessi entro i 120 giorni precedenti la presentazione della domanda, con assunzione dell'impegno in quest'ultimo caso da parte del richiedente di produrre, non oltre 6 mesi dalla data di erogazione dell'anticipazione richiesta, copia conforme all'originale delle relative fatture o delle ricevute fiscali. Qualora le cure si dovessero protrarre oltre tale termine, il richiedente dovrà fornire la documentazione a consuntivo non appena disponibile.
 - In caso di oggettiva impossibilità a produrre tali documenti, il Fondo si riserva di valutare la produzione da parte dell'aderente di documentazione alternativa e legalmente valida comprovante le spese.
 - copia del documento di riconoscimento e del codice fiscale.
- 5.7** In caso di spese sostenute per il coniuge o i figli, oltre alla documentazione di cui sub 5.6. sarà necessario produrre:
- documento attestante il rapporto di parentela con l'aderente;
 - copia del documento di riconoscimento e del codice fiscale del coniuge o dei figli.



- c) consenso al trattamento dei dati personali secondo l'informativa resa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, firmato dal coniuge o dai figli - qualora l'anticipazione sia richiesta a loro favore o, se minori, da chi ne esercita la potestà genitoriale o da chi ne ha la legale rappresentanza.

5.8 L'attestazione rilasciata dalle strutture pubbliche non preclude all'aderente la possibilità di scelta della struttura sanitaria, anche privata, italiana o estera, presso la quale effettuare la terapia o l'intervento.

Articolo 6. Acquisto della prima casa di abitazione per l'aderente o per i figli

6.1 L'Anticipazione è concessa all'aderente per le spese da sostenere a fronte dell'acquisto, per sé o per i figli, della prima casa di abitazione e relative pertinenze che siano acquistate contestualmente. Le somme erogate a titolo di Anticipazione possono essere utilizzate, oltre che per l'onere dell'acquisto risultante dal rogito notarile, anche per la copertura delle spese connesse e necessarie all'acquisto a titolo oneroso (spese notarili, oneri fiscali e le eventuali spese di urbanizzazione), purché debitamente documentate.

6.2 Si considera prima casa di abitazione l'immobile di natura abitativa e non di lusso destinato a residenza o a dimora abituale, per la quale siano riconosciute le agevolazioni fiscali tempo per tempo vigenti.

6.3 In relazione a ciascuna tipologia di acquisto, devono essere in ogni caso prodotti da parte dell'aderente o del beneficiario dell'acquisto i seguenti documenti:

- a) dichiarazione sostitutiva di certificazione da cui risulti la residenza anagrafica o dichiarazione attestante l'intenzione di voler trasferire entro 18 mesi dall'acquisto la propria residenza nel comune ove è ubicato l'immobile acquistato;
- b) dichiarazione sostitutiva di certificazione, da cui risulti che:
 - I. non sia titolare esclusivo o in comunione con il coniuge di alcun diritto reale (proprietà o godimento) relativamente ad altre abitazioni nel territorio del comune ove è ubicato l'immobile oggetto dell'acquisto;
 - II. non sia titolare, neppure per quote o in comunione legale con il coniuge, su tutto il territorio nazionale, di diritti di proprietà o nuda proprietà, usufrutto, uso e abitazione su altra casa di abitazione acquistata, anche dal coniuge, usufruendo delle agevolazioni fiscali prima casa, o - in caso contrario idonea dichiarazione di impegno a realizzarne la vendita entro i successivi 2 anni dall'acquisto del nuovo immobile.
 - III. l'immobile oggetto dell'acquisto, destinato a prima casa di abitazione (intendendosi per tale anche la casa destinata a residenza o a dimora abituale), non abbia le caratteristiche di lusso indicate dal decreto ministeriale 2 agosto 1969, "Gazzetta Ufficiale" 218 del 27/08/1969.
- c) copia del documento di identità e del codice fiscale;



6.4 In caso di acquisto della prima casa per i figli, oltre a quanto stabilito dall'art. 6.3:

- a) documento attestante il rapporto di parentela con l'aderente;
- b) copia del documento di riconoscimento e del codice fiscale dei figli;
- c) consenso al trattamento dei dati personali secondo l'informativa resa ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 196/2003, firmata dai figli per i quali si richiede l'anticipazione o, se minori, da chi ne esercita la potestà genitoriale o ne ha la legale rappresentanza.

Non costituisce elemento di valutazione l'ubicazione dell'immobile che potrà essere localizzato in Italia o all'estero.

6.5 Ai fini dell'erogazione dell'Anticipazione, sono prese in considerazione le seguenti tipologie:

- ◆ acquisto da terzi
- ◆ acquisto in cooperativa
- ◆ costruzione in proprio
- ◆ acquisto di immobile all'asta

La documentazione da produrre è, oltre a quella di cui al precedente 6.3, la seguente:

- In caso di acquisto da terzi, è necessario allegare alla domanda copia dell'atto notarile di compravendita, altrimenti copia del preliminare di compravendita, con l'impegno a produrre, entro 6 mesi dalla data di stipula del rogito definitivo, copia dello stesso. Non verranno accettate le dichiarazioni notarili di avvenuta stipula.
- In caso di acquisto in cooperativa, occorre produrre, in via provvisoria, l'estratto notarile del libro dei soci attestante la prenotazione dell'alloggio, nonché la documentazione degli esborsi sostenuti o da sostenere. Il richiedente si assume l'impegno a produrre, entro 6 mesi dalla data di stipula dell'atto pubblico di assegnazione dell'alloggio, copia dello stesso e copia conforme all'originale delle fatture e/o ricevute attestanti le spese sostenute.
- In caso di costruzione in proprio, occorre produrre in via immediata: il permesso di costruire, il titolo di proprietà del terreno, il contratto di appalto e/o i preventivi di spesa. In via definitiva, non oltre 18 mesi dalla data di erogazione dell'anticipazione richiesta, il richiedente si assume l'impegno di produrre copia conforme all'originale delle fatture che attestino il pagamento dei lavori effettuati o della copia conforme all'originale delle fatture che attestino l'acquisto del materiale ed il certificato comunale ad ultimazione dei lavori.
- In caso di acquisto di immobile all'asta occorre produrre copia conforme del decreto di trasferimento, oppure dell'atto di aggiudicazione all'asta dell'immobile. Nel caso venga



presentato l'atto di aggiudicazione all'asta dell'immobile, l'aderente si impegna a trasmettere appena possibile il decreto di trasferimento.

6.6 L'Anticipazione può essere richiesta anche nel caso in cui l'acquisto della prima abitazione risulti effettuato del tutto o in parte dal coniuge dell'aderente purché tra i coniugi vi sia il regime di comunione legale dei beni ed il bene ne faccia parte. In tal caso sarà necessario produrre, oltre alla documentazione di cui al punto 6.3:

- a) Attestazione del regime patrimoniale di comunione legale tra coniugi;
- b) autocertificazione comprovante la sussistenza dei requisiti soggettivi per fruire delle agevolazioni fiscali per acquisto prima casa.

È invece esclusa la possibilità di conseguire l'anticipazione da parte di un iscritto che sia coniuge separato, già comproprietario di un immobile assegnato in godimento al coniuge.

6.7 È esclusa la possibilità di conseguire l'anticipazione in caso di acquisizione da parte dell'iscritto della titolarità di diritti reali di godimento sull'immobile diversi dal diritto di proprietà (es. usufrutto), fatta eccezione per il caso di acquisto della proprietà superficaria. Nel caso di acquisto della nuda proprietà, la stessa non comporta, di norma, la possibilità di conseguire l'anticipazione salvo il caso in cui l'acquirente della nuda proprietà abbia stabilito nell'immobile la sua residenza e tale circostanza sia debitamente documentata.

6.8 È altresì da ritenersi escluso il conseguimento dell'anticipazione per acquisti della proprietà di immobili che non comportino oneri a carico dell'iscritto, come nel caso di acquisti a titolo gratuito (es. donazione).

6.9 L'Anticipazione deve essere richiesta entro 18 mesi dal perfezionamento dell'acquisto o dall'assegnazione dell'alloggio limitatamente agli acquisti in cooperativa. Nel rispetto di tale tempistica, qualora per la prima casa di abitazione venga contratto un mutuo, l'iscritto potrà richiedere una sola volta l'anticipazione per la sua riduzione o estinzione.

6.10 È esclusa la possibilità di erogazione dell'anticipazione per acquisto di pertinenze salvo che l'acquisto avvenga insieme all'immobile prima casa.

Articolo 7. Interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d), del D.P.R. n. 380/2001, relativamente alla prima casa di abitazione

7.1 L'Anticipazione è riconosciuta all'aderente per le spese da sostenere per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d), del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,



n. 380 e s.m.i. documentati come previsto dalla normativa stabilita ai sensi dell'art. 16-bis commi 9 e 10 del D.P.R. 22.12.1986 n° 917 ed eventuali s.m.i.;

7.2 Tali interventi devono riguardare la prima casa di abitazione dell'aderente o dei figli. Per prima casa di abitazione si intende l'immobile di proprietà nel quale l'aderente o i suoi figli abbiano stabilito la propria residenza, incluso l'immobile acquistato a titolo di successione ereditaria, di donazione o permuta.

7.3 L'Anticipazione è concessa per i seguenti interventi:

- a) di manutenzione ordinaria: opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e opere necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
- b) di manutenzione straordinaria: opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, purché non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso;
- c) di restauro e di risanamento conservativo: interventi volti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso nonché l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;
- d) di ristrutturazione edilizia: interventi volti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto od in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica.

7.4 Le somme erogate a titolo di Anticipazione possono essere anche utilizzate a fronte di oneri sostenuti per:

- progettazione ed esecuzione dei lavori; acquisto dei materiali;
- perizie e sopralluoghi; oneri di urbanizzazione;
- altre prestazioni professionali richieste dal tipo di intervento; relazione di conformità degli interventi alle leggi vigenti;
- IVA, imposta di bollo e diritti pagati per concessioni, autorizzazioni e denunce di inizio lavori; documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio;
- altri eventuali costi strettamente inerenti alla realizzazione degli interventi e agli adempimenti eventuali s.m.i.;



7.5 Ai fini dell'accoglimento delle richieste di Anticipazione, deve essere in ogni caso prodotto, da parte dell'aderente quanto segue:

- a) certificato o autocertificazione di residenza nell'immobile;
- b) b) copia dell'atto notarile ovvero il certificato catastale rilasciato dall'Agenzia delle Entrate da cui risulti la proprietà dell'abitazione oggetto di ristrutturazione;
- c) copia di fatture, ricevute fiscali o bonifici cd "parlanti" attestanti i costi effettivamente sostenuti e rispondenti ai requisiti richiesti dalla normativa fiscale tempo per tempo vigente. Tale documentazione non potrà essere stata emessa più di 120 giorni prima la presentazione della domanda;
- d) saranno accettate anche domande corredate da preventivi di spesa emessi entro i 120 giorni precedenti la presentazione della domanda con l'impegno a produrre, non oltre 6 mesi dalla data di erogazione dell'anticipazione richiesta, copia conforme all'originale delle fatture o delle ricevute fiscali o dei bonifici cd "parlanti". Nel caso in cui i lavori dovessero protrarsi oltre i 6 mesi dalla data di erogazione dell'anticipazione, il richiedente si impegna a fornirle non appena disponibili
- e) se gli interventi riguardano parti comuni dell'immobile, copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese ovvero certificazione rilasciata dall'amministratore di condominio in cui lo stesso attesti: 1) di aver adempiuto a tutti gli obblighi ai fini della detrazione 2) la quota della spesa relativa alle parti comuni imputabile all'unità immobiliare posseduta dal condomino, in base ai millesimi;
- f) copia del documento di identità e del codice fiscale.

7.6 In caso di Anticipazione richiesta per gli interventi di ristrutturazione sulla prima casa di abitazione dei figli dovrà essere allegato, inoltre:

- documento attestante il rapporto di parentela con l'aderente;
- copia del documento di riconoscimento e del codice fiscale dei figli;
- consenso al trattamento dei dati personali secondo l'informativa resa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, firmata dai figli per i quali si richiede l'anticipazione o, se minori, da chi ne esercita la potestà genitoriale o ne ha la legale rappresentanza.

Articolo 8. Ulteriori esigenze dell'aderente

8.1 L'Anticipazione è inoltre concessa all'aderente per ulteriori sue esigenze.

8.2 In tale ipotesi, la richiesta di Anticipazione presentata dall'aderente al Fondo non necessita di essere corredata da alcuna documentazione giustificativa di spesa. E' necessario, tuttavia, produrre copia del documento di identità e del codice fiscale.

Articolo 9. Documentazione presentata in lingua straniera

9.1 Nel caso in cui la documentazione giustificativa presentata al Fondo sia redatta in lingua straniera, è obbligo in capo al richiedente l'invio anche di una traduzione della documentazione stessa da



parte di un professionista. Tale traduzione dovrà essere altresì accompagnata da apposita certificazione che attesti competenze professionali del traduttore e autenticità della stessa.

Articolo 10. Anticipazioni non documentate

- 10.1** Qualora le Anticipazioni siano state erogate sulla base di documentazione preliminare (es. preventivi di spesa, contratto preliminare) l'aderente ha l'obbligo di presentare al Fondo la documentazione comprovante le spese effettivamente sostenute non appena disponibili.
- 10.2** Il Fondo solleciterà l'iscritto inadempiente per l'invio della documentazione giustificativa.
- 10.3** Le richieste di Anticipazione avanzate da iscritti che non abbiano debitamente documentato precedenti erogazioni ottenute sono, di norma, rigettate, fatte salve le situazioni di oggettiva e dichiarata impossibilità di adempiere ovvero in caso di restituzione degli importi indebitamente ottenuti.
- 10.4** Gli iscritti che non abbiano debitamente documentato precedenti erogazioni liquidate, con le spese effettivamente sostenute, non potranno richiedere ulteriori anticipazioni.
- 10.5** Ferma restando la condizione di cui sopra, a partire dalla seconda richiesta, il Fondo provvederà ad erogare la liquidazione delle somme a titolo di Anticipazione, esclusivamente nel caso in cui sia prodotta documentazione definitiva, comprovante le spese effettivamente sostenute (esempio: copia conforme all'originale di fatture o di ricevute fiscali o di bonifici attestanti i costi effettivamente sostenuti e rispondenti ai requisiti richiesti dalla normativa fiscale tempo per tempo vigente, copia dell'atto notarile - cfr. Sez 2 del presente regolamento). Le richieste presentate con documentazione preliminare (es. preventivi di spesa, contratto preliminare) non verranno accolte.

Articolo 11. Reintegro della posizione

- 11.1** Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell'aderente e in qualsiasi momento compilando l'apposito modulo in uso al fondo. Le modalità di reintegro delle anticipazioni sono disciplinate nell'apposito "Regolamento per il reintegro delle somme anticipate".

Articolo 12. Spese

- 12.1** Su ciascuna anticipazione viene applicato un costo, maggiorato in caso di presenza di vincolo/i in posizione. Per i dettagli sia rinvia alla Scheda costi contenuta nella nota informativa del Fondo, consultabile sul sito www.fondofonte.it.
I predetti importi vengono prelevati dalla posizione individuale al momento dell'operazione.



Art. 13 Clausola finale.

13.1 Resta fermo che il sopravvenire di una normativa ulteriore e/o diversa in materia è da ritenersi vincolante e prevalente rispetto a quanto contenuto nel presente documento.

TABELLE RIEPILOGATIVE DEI DOCUMENTI DA ALLEGARE AI SINGOLI MODULI PER LE RICHIESTE DI ANTICIPAZIONE

TABELLA 1) DOCUMENTAZIONE ANTICIPAZIONE SPESE SANITARIE	
DOCUMENTI DA ALLEGARE	
<ul style="list-style-type: none"> • CARTA D'IDENTITÀ E CODICE FISCALE DELL'ADERENTE <p><i>IN ALTERNATIVA</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • CARTA D'IDENTITÀ ELETTRONICA • PASSAPORTO E CODICE FISCALE • PATENTE E CODICE FISCALE 	
Documentazione relativa alla prestazione	
<p>1) COMPILAZIONE ALLEGATO 1 DEL MODULO DI FON.TE. (DICHIARAZIONE DELLA STRUTTURA PUBBLICA COMPETENTE ASL, DEL MEDICO CURANTE ACCREDITATO O DI ISTITUTI O CLINICHE ACCREDITATI).</p> <p><i>IN ALTERNATIVA ALLA COMPILAZIONE DEL PREDETTO ALLEGATO:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • CERTIFICAZIONE RILASCIATA DALLA STRUTTURA PUBBLICA COMPETENTE(ASL) O DAL MEDICO CURANTE ACCREDITATO O DA ISTITUTI O CLINICHE ACCREDITATI ATTESTANTE IL CARATTERE NECESSARIO ED ESTREMAMENTE GRAVE DELLA TERAPIA O DELL'INTERVENTO <p>2) COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DI FATTURE/RICEVUTE FISCALI ATTESTANTI I COSTI EFFETTIVAMENTE SOSTENUTI EMESSE ENTRO 120 GIORNI PRECEDENTI LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.</p> <p><i>IN ALTERNATIVA ALLE FATTURE/RICEVUTE FISCALI:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • PREVENTIVI DI SPESA DI OPERATORI SPECIALIZZATI CON L'IMPEGNO DEL RICHIEDENTE A PRODURRE NON OLTRE 6 MESI DALL'EROGAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE RICHIESTA, COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DELLE RELATIVE FATTURE O DELLE RICEVUTE FISCALI. <p>NB: QUALORA LE CURE SI DOVESSERO PROTRARRE OLTRE I 6 MESI DALLA DATA DI EROGAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE, IL RICHIEDENTE SI IMPEGNA A FORNIRE LA DOCUMENTAZIONE DI CUI SOPRA NON APPENA DISPONIBILE.</p> <p>3) EVENTUALI DISTINTE DELLA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE SANITARIA INTEGRATIVA.</p> <p>4) AUTODICHIARAZIONE PER EVENTUALI SPESE ACCESSORIE: STRETTA CONNESSIONE DELLE SPESE ALLA TERAPIA/INTERVENTO PER CUI SI E' RICHIESTA L'ANTICIPAZIONE.</p> <p>5) EVENTUALE ALL.2 AL MODULO DI RICHIESTA ANTICIPAZIONE IN CASO DI MANCANZA DI C/C BANCARIO.</p> <p>6) ALLEGATO 3 AL MODULO DI RICHIESTA ANTICIPAZIONE (ISCRIZIONE DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE).</p>	
IN PRESENZA DI CESSIONE DEL V	<p>IN ASSENZA DI LIBERATORIA DELLA SOCIETA' FINANZIARIA VIENE EROGATO ALL'ADERENTE UN IMPORTO PARI AI 4/5 DEL MONTANTE DISPONIBILE ED IL RESTANTE 1/5 RIMARRA' VINCOLATO A FAVORE DELL'ISTITUTO MUTUANTE</p>

Accedendo all'Area Riservata nella sezione SIMULAZIONE ANTICIPAZIONE è possibile effettuare una simulazione delle anticipazioni richiedibili e verificare l'importo massimo erogabile; l'importo potrebbe subire variazioni in fase di liquidazione in quanto la stima è basata sull'ultimo valore quota disponibile.

TABELLA 1.1) DOCUMENTAZIONE ANTICIPAZIONE SPESE SANITARIE PER IL CONIUGE O I FIGLI	
DOCUMENTI DA ALLEGARE	
<ul style="list-style-type: none"> • CARTA D'IDENTITÀ E CODICE FISCALE DELL'ADERENTE E DEI FIGLI O DEL CONIUGE 	
<i>IN ALTERNATIVA</i>	
<ul style="list-style-type: none"> • CARTA D'IDENTITÀ ELETTRONICA DELL'ADERENTE E DEI FIGLI O DEL CONIUGE • PASSAPORTO E CODICE FISCALE DELL'ADERENTE E DEI FIGLI O DEL CONIUGE • PATENTE E CODICE FISCALE DELL'ADERENTE E DEI FIGLI O DEL CONIUGE 	
Documentazione relativa alla prestazione	
<p>1) COMPILAZIONE ALLEGATO 1 DEL MODULO DI FON.TE. (DICHIARAZIONE DELLA STRUTTURA PUBBLICA COMPETENTE ASL, DEL MEDICO CURANTE ACCREDITATO O DI ISTITUTI O CLINICHE ACCREDITATI).</p> <p><i>IN ALTERNATIVA ALLA COMPILAZIONE DEL PREDETTO ALLEGATO:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • CERTIFICAZIONE RILASCIATA DALLA STRUTTURA PUBBLICA COMPETENTE(ASL) O DAL MEDICO CURANTE ACCREDITATO O DA ISTITUTI O CLINICHE ACCREDITATI ATTESTANTE IL CARATTERE NECESSARIO ED ESTREMAMENTE GRAVE DELLA TERAPIA O DELL'INTERVENTO 	
<p>2) COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DI FATTURE/RICEVUTE FISCALI ATTESTANTI I COSTI EFFETTIVAMENTE SOSTENUTI EMESSE ENTRO 120 GIORNI PRECEDENTI LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.</p> <p><i>IN ALTERNATIVA ALLE FATTURE/RICEVUTE FISCALI:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • PREVENTIVI DI SPESA DI OPERATORI SPECIALIZZATI CON L'IMPEGNO DEL RICHIEDENTE A PRODURRE NON OLTRE 6 MESI DALL'EROGAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE RICHIESTA, COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DELLE RELATIVE FATTURE O DELLE RICEVUTE FISCALI. <p>NB: QUALORA LE CURE SI DOVESSERO PROTRARRE OLTRE I 6 MESI DALLA DATA DI EROGAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE, IL RICHIEDENTE SI IMPEGNA A FORNIRE LA DOCUMENTAZIONE DI CUI SOPRA NON APPENA DISPONIBILE.</p>	
<p>3) EVENTUALI DISTINTE DELLA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE SANITARIA INTEGRATIVA.</p> <p>4) AUTODICHIARAZIONE PER EVENTUALI SPESE ACCESSORIE: STRETTA CONNESSIONE DELLE SPESE ALLA TERAPIA/INTERVENTO PER CUI SI E' RICHIESTA L'ANTICIPAZIONE.</p> <p>5) DOCUMENTO ATTESTANTE IL RAPPORTO DI PARENTELA CON L'ADERENTE (STATO DI FAMIGLIA ORDINARIO, STATO DI FAMIGLIA ORIGINARIO/STORICO, AUTOCERTIFICAZIONE).</p> <p>6) EVENTUALE ALL.2 AL MODULO DI RICHIESTA ANTICIPAZIONE IN CASO DI MANCANZA DI C/C BANCARIO.</p> <p>7) ALLEGATO 3 AL MODULO DI RICHIESTA ANTICIPAZIONE (ISCRIZIONE DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE).</p>	
IN PRESENZA DI CESSIONE DEL V	<p>IN ASSENZA DI LIBERATORIA DELLA SOCIETA' FINANZIARIA VIENE EROGATO ALL'ADERENTE UN IMPORTO PARI AI 4/5 DEL MONTANTE DISPONIBILE ED IL RESTANTE 1/5 RIMARRA' VINCOLATO A FAVORE DELL'ISTITUTO MUTUANTE</p>

Accedendo all'Area Riservata nella sezione SIMULAZIONE ANTICIPAZIONE è possibile effettuare una simulazione delle anticipazioni richiedibili e verificare l'importo massimo erogabile; l'importo potrebbe subire variazioni in fase di liquidazione in quanto la stima è basata sull'ultimo valore quota disponibile.

TABELLA 2) ANTICIPAZIONE PER ACQUISTO PRIMA CASA	
DOCUMENTI DA ALLEGARE	
<ul style="list-style-type: none"> • CARTA D'IDENTITÀ E CODICE FISCALE DELL'ADERENTE <p><i>IN ALTERNATIVA</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • CARTA D'IDENTITÀ ELETTRONICA • PASSAPORTO E CODICE FISCALE • PATENTE E CODICE FISCALE 	
Documentazione relativa alla prestazione	
<p>1) COMPILAZIONE ALLEGATO 1 DEL MODULO DI FON. TE. (AUTOCERTIFICAZIONE AGEVOLAZIONI FISCALI PRIMA CASA ADERENTE).</p> <p>IN ALTERNATIVA ALLA COMPILAZIONE DELL' ALLEGATO 1 DEL MODULO DI FON.TE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • CERTIFICAZIONE DI RESIDENZA O DICHIARAZIONE DI VOLER TRASFERIRE LA RESIDENZA ENTRO 18 MESI NEL COMUNE OVE È UBICATO L'IMMOBILE • DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE DA CUI RISULTI CHE IL RICHIEDENTE NON SIA TITOLARE ESCLUSIVO O IN COMUNIONE LEGALE CON IL CONIUGE DI ALCUN DIRITTO REALE SU ALTRE ABITAZIONI SUL TERRITORIO COMUNALE OVE È UBICATO L'IMMOBILE NÉ SIA TITOLARE DI ALCUN DIRITTO REALE SU IMMOBILI NEL TERRITORIO NAZIONALE ACQUISTATI CON AGEVOLAZIONI PRIMA CASA. <ul style="list-style-type: none"> ➤ IN CASO CONTRARIO DICHIARAZIONE DI IMPEGNO A REALIZZARE LA VENDITA ENTRO I SUCCESSIVI 2 ANNI DALL'ACQUISTO DEL NUOVO IMMOBILE. • DICHIARAZIONE CHE L'IMMOBILE OGGETTO DI ACQUISTO NON ABBAIA LE CARATTERISTICHE DI LUSO 	
A) <u>IN CASO DI ACQUISTO DA TERZI:</u>	COPIA DELL'ATTO NOTARILE DI COMPRAVENDITA O COPIA DEL CONTRATTO PRELIMINARE CON L'IMPEGNO A PRODURRE ENTRO 6 MESI DALLA DATA DI STIPULA DEL ROGITO DEFINITIVO COPIA DELLO STESSO (NON VERRANNO ACCETTATE LE DICHIARAZIONI NOTARILI DI AVVENUTA STIPULA)
B) <u>IN CASO DI ACCQUISTO IN COOPERATIVA:</u>	<ul style="list-style-type: none"> • IN VIA PROVVISORIA ESTRATTO NOTARILE DEL LIBRO DEI SOCI ATTESTANTE LA PRENOTAZIONE DELL'ALLOGGIO CON L'IMPEGNO A PRODURRE ENTRO 6 MESI DALLA DATA DI STIPULA DELL'ATTO PUBBLICO DI ASSEGNAZIONE DELL'ALLOGGIO COPIA DELLO STESSO • DOCUMENTAZIONE DEGLI ESBORSI SOSTENUTI O DA SOSTENERE CON L'IMPEGNO A PRODURRE ENTRO 6 MESI COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DELLE FATTURE E/O RICEVUTE ATTESTANTI LE SPESE
C) <u>IN CASO DI COSTRUZIONE IN PROPRIO:</u>	<ul style="list-style-type: none"> • PERMESSO DI COSTRUIRE • TITOLO DI PROPRIETÀ DEL TERRENO • CONTRATTO D'APPALTO E/O PREVENTIVI DI SPESA • IL RICHIEDENTE SI IMPEGNA A PRODURRE NON OLTRE 18 MESI DALLA DATA DI EROGAZIONE - COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DELLE FATTURE CHE ATTESTINO IL PAGAMENTO DE LAVORI EFFETTUATI O DELL'ACQUISTO DEI MATERIALI • CERTIFICATO COMUNALE AD ULTIMAZIONE DEI LAVORI
D) <u>IN CASO DI ACQUISTO DELL'IMMOBILE ALL'ASTA:</u>	<ul style="list-style-type: none"> • COPIA CONFORME DEL DECRETO DI TRASFERIMENTO • ATTO DI AGIUDICAZIONE ALL'ASTA DELL'IMMOBILE CON L'IMPEGNO A TRASMETTERE APPENA POSSIBILE IL DECRETO DI TRASFERIMENTO
IN PRESENZA DI CESSIONE DEL V	LIBERATORIA/ AUTORIZZAZIONE ALLO SVINCOLO DA PARTE DELL'ENTE FINANZIATORE

Accedendo all'area riservata nella sezione SIMULAZIONE ANTICIPAZIONE è possibile effettuare una simulazione delle anticipazioni richiedibili e verificare l'importo massimo erogabile; l'importo potrebbe subire variazioni in fase di liquidazione in quanto la stima è basata sull'ultimo valore quota disponibile.

TABELLA 2.1) ANTICIPAZIONE PER ACQUISTO PRIMA CASA DA PARTE DI CONIUGE/FIGLI	
DOCUMENTI DA ALLEGARE	
<ul style="list-style-type: none"> CARTA D'IDENTITÀ E CODICE FISCALE DELL'ADERENTE E DEI FIGLI O DEL CONIUGE 	
<i>IN ALTERNATIVA</i>	
<ul style="list-style-type: none"> CARTA D'IDENTITÀ ELETTRONICA DELL'ADERENTE E DEI FIGLI O DEL CONIUGE PASSAPORTO E CODICE FISCALE DELL'ADERENTE E DEI FIGLI O DEL CONIUGE PATENTE E CODICE FISCALE DELL'ADERENTE E DEI FIGLI O DEL CONIUGE 	
Documentazione relativa alla prestazione	
1. COMPILAZIONE ALLEGATO 2 DEL MODULO DI RICHIESTA ANTICIPAZIONE (AUTOCERTIFICAZIONE CONIUGE/FIGLI).	
<i>IN ALTERNATIVA ALLA COMPILAZIONE DELL'ALLEGATO 2 DEL MODULO DI FON.TE</i>	
<ul style="list-style-type: none"> DOCUMENTO ATTESTANTE IL RAPPORTO DI PARENTELA CON L'ADERENTE (STATO DI FAMIGLIA ORDINARIO, STATO DI FAMIGLIA ORIGINARIO, AUTOCERTIFICAZIONE DEL FIGLIO O DEL CONIUGE); ATTESTAZIONE DEL REGIME PATRIMONIALE DI COMUNIONE LEGALE TRA CONIUGI; CERTIFICATO DI RESIDENZA O DICHIARAZIONE DI VOLER TRASFERIRE LA RESIDENZA ENTRO 18 MESI NEL COMUNE OVE É UBICATO L'IMMOBILE AUTOCERTIFICAZIONE COMPROVANTE I REQUISITI SOGGETTIVI PER FRUIRE DELLE AGEVOLAZIONI FISCALI IN MATERIA DI IMPOSTE INDIRETTE (CFR TAB. 2). 	
2. CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI FIRMATO DAI FIGLI O DAL CONIUGE PER IL QUALE SI RICHIEDE L'ANTICIPAZIONE O SE MINORI, DA CHI NE ESERCITA LA POTESTÀ GENITORIALE O NE HA LA LEGALE RAPPRESENTANZA.	
A) <u>IN CASO DI ACQUISTO DA TERZI:</u>	COPIA DELL'ATTO NOTARILE DI COMPRAVENDITA O COPIA DEL CONTRATTO PRELIMINARE CON L'IMPEGNO A PRODURRE ENTRO 6 MESI DALLA DATA DI STIPULA DEL ROGITO DEFINITIVO COPIA DELLO STESSO (NON VERRANNO ACCETTATE LE DICHIARAZIONI NOTARILI DI AVVENUTA STIPULA)
B) <u>IN CASO DI ACCQUISTO IN COOPERATIVA:</u>	<ul style="list-style-type: none"> IN VIA PROVVISORIA ESTRATTO NOTARILE DEL LIBRO DEI SOCI ATTESTANTE LA PRENOTAZIONE DELL'ALLOGGIO CON L'IMPEGNO A PRODURRE ENTRO 6 MESI DALLA DATA DI STIPULA DELL'ATTO PUBBLICO DI ASSEGNAZIONE DELL'ALLOGGIO COPIA DELLO STESSO DOCUMENTAZIONE DEGLI ESBORSI SOSTENUTI O DA SOSTENERE CON L'IMPEGNO A PRODURRE ENTRO 6 MESI COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DELLE FATTURE E/O RICEVUTE ATTESTANTI LE SPESE
C) <u>IN CASO DI COSTRUZIONE IN PROPRIO:</u>	<ul style="list-style-type: none"> PERMESSO DI COSTRUIRE TITOLO DI PROPRIETÀ DEL TERRENO CONTRATTO D'APPALTO E/O PREVENTIVI DI SPESA IL RICHIEDENTE SI IMPEGNA A PRODURRE NON OLTRE 18 MESI DALLA DATA DI EROGAZIONE - COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DELLE FATTURE CHE ATTESTINO IL PAGAMENTO DE LAVORI EFFETTUATI O DELL'ACQUISTO DEI MATERIALI CERTIFICATO COMUNALE AD ULTIMAZIONE DEI LAVORI
D) <u>IN CASO DI ACQUISTO DELL'IMMOBILE ALL'ASTA:</u>	<ul style="list-style-type: none"> COPIA CONFORME DEL DECRETO DI TRASFERIMENTO ATTO DI AGIUDICAZIONE ALL'ASTA DELL'IMMOBILE CON L'IMPEGNO A TRASMETTERE APPENA POSSIBILE IL DECRETO DI TRASFERIMENTO
IN PRESENZA DI CESSIONE DEL V	LIBERATORIA/ AUTORIZZAZIONE ALLO SVINCOLO DA PARTE DELL'ENTE FINANZIATORE

Accedendo all'area riservata nella sezione SIMULAZIONE ANTICIPAZIONE è possibile effettuare una simulazione delle anticipazioni richiedibili e verificare l'importo massimo erogabile; l'importo potrebbe subire variazioni in fase di liquidazione in quanto la stima è basata sull'ultimo valore quota disponibile.

TABELLA 3) ANTICIPAZIONE RISTRUTTURAZIONE PRIMA CASA	
DOCUMENTI DA ALLEGARE	
<ul style="list-style-type: none"> • CARTA D'IDENTITÀ E CODICE FISCALE DELL'ADERENTE <p><i>IN ALTERNATIVA</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • CARTA D'IDENTITÀ ELETTRONICA • PASSAPORTO E CODICE FISCALE • PATENTE E CODICE FISCALE 	
Documentazione relativa alla prestazione	
<p>1. COMPILAZIONE ALLEGATO 1 DEL MODULO DI FON.TE. (AUTOCERTIFICAZIONE DI RESIDENZA). <i>IN ALTERNATIVA ALLA COMPILAZIONE DELL'ALLEGATO 1 DEL MODULO:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • CERTIFICATO O AUTOCERTIFICAZIONE DI RESIDENZA NELL'IMMOBILE <p>2. COPIA DELL'ATTO NOTARILE (ROGITO) O CERTIFICATO CATASTALE RILASCIATO DALL'AGENZIA DELL'ENTRATE DA CUI RISULTI LA PROPRIETÀ DELL'ABITAZIONE OGGETTO DI RISTRUTTURAZIONE</p> <p>3. DOCUMENTI ATTESTANTI LA SPESA:</p> <ul style="list-style-type: none"> • COPIA DI FATTURE, RICEVUTE FISCALI O BONIFICI CD "PARLANTI" ATTESTANTI I COSTI EFFETTIVAMENTE SOSTENUTI E RISPONDENTI AI REQUISITI RICHIESTI DALLA NORMATIVA FISCALE TEMPO PER TEMPO VIGENTE ED EMESSI ENTRO I 120 GIORNI PRECEDENTI LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA. <p><i>IN ALTERNATIVA</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • PREVENTIVI DI SPESA EMESSI ENTRO UN TERMINE MASSIMO DI 120 GIORNI PRECEDENTI LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA CON L'IMPEGNO A PRODURRE NON OLTRE 6 MESI DALLA DATA DI EROGAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE RICHIESTA, COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DELLE FATTURE O DELLE RICEVUTE FISCALI O DEI BONIFICI CD "PARLANTI". <p>NB QUALORA I LAVORI SI DOVESSERO PROTRARRE OLTRE I 6 MESI DALLA DATA DI EROGAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE, IL RICHIEDENTE SI IMPEGNA A FORNIRE LA DOCUMENTAZIONE DI CUI SOPRA NON APPENA DISPONIBILE.</p>	
<p><u>NEL CASO IN CUI GLI INTERVENTI RIGUARDANO PARTI COMUNI DELL'IMMOBILE ALLEGARE ANCHE:</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> • COPIA DELLA DELIBERA ASSEMBLEARE E DELLA TABELLA MILLESIMALE DI RIPARTIZIONE DELLE SPESE; • CERTIFICAZIONE DELL'AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO IN CUI SI ATTESTI: <ul style="list-style-type: none"> ✓ DI AVER ADEMPIUTO A TUTTI GLI OBBLIGHI AI FINI DELLA DETRAZIONE; ✓ LA QUOTA DELLA SPESA RELATIVA ALLE PARTI COMUNI IMPUTABILI ALL'UNITÀ IMMOBILIARE POSSEDUTA DAL CONDOMINO IN BASE AI MILLESIMALI
<p><u>NEL CASO IN CUI NON SI DISPONE DI C/C BANCARIO</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> • ALLEGATO 1 AL MODULO DI RICHIESTA ANTICIPAZIONE
<p><u>ISCRIZIONE ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> • ALLEGATO 3 AL MODULO DI RICHIESTA ANTICIPAZIONE
<p><u>IN PRESENZA DI CESSIONE DEL V</u></p>	<p>LIBERATORIA/AUTORIZZAZIONE ALLO SVINCOLO DA PARTE DELL'ENTE FINANZIATORE IN CASO DI CONTRATTO DI FINANZIAMENTO IN CORSO E DEBITO NON COMPLETAMENTO ESTINTO</p>

Accedendo all'area riservata nella sezione SIMULAZIONE ANTICIPAZIONE è possibile effettuare una simulazione delle anticipazioni richiedibili e verificare l'importo massimo erogabile; l'importo potrebbe subire variazioni in fase di liquidazione in quanto la stima è basata sull'ultimo valore quota disponibile.

TABELLA 3.1) ANTICIPAZIONE RISTRUTTURAZIONE PRIMA CASA PER I FIGLI	
DOCUMENTI DA ALLEGARE	
<ul style="list-style-type: none"> • CARTA D'IDENTITÀ E CODICE FISCALE DELL'ADERENTE E DEI FIGLI <p><i>IN ALTERNATIVA</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • CARTA D'IDENTITÀ ELETTRONICA DELL'ADERENTE E DEI FIGLI • PASSAPORTO E CODICE FISCALE DELL'ADERENTE E DEI FIGLI • PATENTE E CODICE FISCALE DELL'ADERENTE E DEI FIGLI 	
Documentazione relativa alla prestazione	
<p>1) COMPILAZIONE ALLEGATO 1 DEL MODULO DI FON.TE. (AUTOCERTIFICAZIONE DI RESIDENZA E PARENTELA).</p> <p><i>IN ALTERNATIVA ALLA COMPILAZIONE DEL MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE DI FONTE:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ CERTIFICATO O AUTOCERTIFICAZIONE DI RESIDENZA NELL'IMMOBILE DOCUMENTO ATTESTANTE IL LEGAME DI PARENTELA CON L'ADERENTE (STATO DI FAMIGLIA ORDINARIO, STATO DI FAMIGLIA ORIGINARIO/HISTORICO, AUTOCERTIFICAZIONE DEL FIGLIO) <p>2) COPIA DELL'ATTO NOTARILE O CERTIFICATO CATASTALE RILASCIATO DALL'AGENZIA DELL'ENTRATE DA CUI RISULTI LA PROPRIETÀ DELL'ABITAZIONE OGGETTO DI RISTRUTTURAZIONE.</p> <p>3) DOCUMENTI ATTESTANTI LA SPESA:</p> <ul style="list-style-type: none"> • COPIA DI FATTURE, RICEVUTE FISCALI O BONIFICI CD "PARLANTI" ATTESTANTI I COSTI EFFETTIVAMENTE SOSTENUTI E RISPONDENTI AI REQUISITI RICHIESTI DALLA NORMATIVA FISCALE TEMPO PER TEMPO VIGENTE ED EMESSI ENTRO I 120 GIORNI PRECEDENTI LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA <p><i>IN ALTERNATIVA</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • PREVENTIVI DI SPESA EMESSI ENTRO UN TERMINE MASSIMO DI 120 GIORNI PRECEDENTI LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA CON L'IMPEGNO A PRODURRE NON OLTRE 6 MESI DALLA DATA DI EROGAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE RICHIESTA, COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DELLE FATTURE O DELLE RICEVUTE FISCALI O DEI BONIFICI CD "PARLANTI". <p>NB QUALORA I LAVORI SI DOVESSERO PROTRARRE OLTRE I 6 MESI DALLA DATA DI EROGAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE, IL RICHIEDENTE SI IMPEGNA A FORNIRE LA DOCUMENTAZIONE DI CUI SOPRA NON APPENA DISPONIBILE.</p>	
<u>NEL CASO IN CUI GLI INTERVENTI RIGUARDANO PARTI COMUNI DELL'IMMOBILE ALLEGARE ANCHE:</u>	<ul style="list-style-type: none"> • COPIA DELLA DELIBERA ASSEMBLEARE E DELLA TABELLA MILLESIMALE DI RIPARTIZIONE DELLE SPESE; • CERTIFICAZIONE DELL'AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO IN CUI SI ATTESTI: <ul style="list-style-type: none"> ✓ DI AVER ADEMPIUTO A TUTTI GLI OBBLIGHI AI FINI DELLA DETRAZIONE; ✓ -LA QUOTA DELLA SPESA RELATIVA ALLE PARTI COMUNI IMPUTABILI ALL'UNITÀ IMMOBILIARE POSSEDUTA DAL CONDOMINO IN BASE AI MILLESIMALI
<u>NEL CASO IN CUI NON SI DISPONE DI C/C BANCARIO</u>	<ul style="list-style-type: none"> • ALLEGATO 1 AL MODULO DI RICHIESTA ANTICIPAZIONE
<u>ISCRIZIONE ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE</u>	<ul style="list-style-type: none"> • ALLEGATO 3 AL MODULO DI RICHIESTA ANTICIPAZIONE
<u>IN PRESENZA DI CESSIONE DEL V</u>	LIBERATORIA/AUTORIZZAZIONE ALLO SVINCOLO DA PARTE DELL'ENTE FINANZIATORE IN CASO DI CONTRATTO DI FINANZIAMENTO IN CORSO E DEBITO NON COMPLETAMENTO ESTINTO

Accedendo all'area riservata nella sezione SIMULAZIONE ANTICIPAZIONE è possibile effettuare una simulazione delle anticipazioni richiedibili e verificare l'importo massimo erogabile; l'importo potrebbe subire variazioni in fase di liquidazione in quanto la stima è basata sull'ultimo valore quota disponibile.

TABELLA 4) DOCUMENTAZIONE ANTICIPAZIONE ULTERIORI ESIGENZE	
DOCUMENTI DA ALLEGARE	
<ul style="list-style-type: none"> • CARTA D'IDENTITÀ E CODICE FISCALE <p><i>IN ALTERNATIVA</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • CARTA D'IDENTITÀ ELETTRONICA • PASSAPORTO E CODICE FISCALE • PATENTE E CODICE FISCALE 	
Documentazione relativa alla prestazione	
<u>NEL CASO IN CUI NON SI DISPONE DI C/C BANCARIO</u>	<ul style="list-style-type: none"> • ALLEGATO 1 AL MODULO DI RICHIESTA ANTICIPAZIONE
<u>ISCRIZIONE ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE</u>	<ul style="list-style-type: none"> • ALLEGATO 2 AL MODULO DI RICHIESTA ANTICIPAZIONE
IN PRESENZA DI CESSIONE DEL V	LIBERATORIA/AUTORIZZAZIONE ALLO SVINCOLO DA PARTE DELL'ENTE FINANZIATORE IN CASO DI CONTRATTO DI FINANZIAMENTO IN CORSO E DEBITO NON COMPLETAMENTO ESTINTO

Accedendo all'area riservata nella sezione SIMULAZIONE ANTICIPAZIONE è possibile effettuare una simulazione delle anticipazioni richiedibili e verificare l'importo massimo erogabile; l'importo potrebbe subire variazioni in fase di liquidazione in quanto la stima è basata sull'ultimo valore quota disponibile.